

3.

Regolamentazione nel settore del gas

Regolamentazione tariffaria

Nel corso del 2009 l'Autorità per l'energia elettrica e il gas ha integrato e modificato il quadro della regolazione tariffaria del trasporto gas: ha approvato i criteri di regolazione delle tariffe sia per il servizio di trasporto e dispacciamento del gas naturale, sia per il servizio di misura del trasporto di gas naturale per il terzo periodo di regolazione; ha definito le modalità operative del meccanismo di compensazione per la spesa sostenuta per la fornitura di gas naturale, previsto per le famiglie economicamente svantaggiate.

Analogamente a quanto realizzato nel settore elettrico in ambito di regolazione tariffaria, sono stati attuati numerosi interventi regolatori finalizzati a perseguire, tra gli altri, gli obiettivi di convergenza delle metodologie tariffarie e la maggiore efficienza dei soggetti regolati.

A tal fine è stata avviata anche un'indagine conoscitiva, con l'obiettivo di verificare i dati trasmessi dalle imprese distributrici, per la determinazione delle tariffe di riferimento. Sulla base degli esiti dell'indagine sopra richiamata sono state approvate le tariffe di riferimento dell'anno 2009 per il servizio di distribuzione del gas naturale e per il servizio di distribuzione di gas diversi da quello naturale.

Sempre nel corso del 2009, in merito all'attività di stoccaggio l'Autorità ha avviato un procedimento per la definizione dei criteri tariffari per il periodo di regolazione 2010-2014 e con

successivo provvedimento ha prorogato fino al 31 dicembre 2010 le proposte tariffarie già approvate con delibera 30 marzo 2009, ARG/gas 38/09, per l'anno termico 2009-2010.

Per quanto riguarda l'avvio del procedimento per adeguare la regolazione in materia di separazione amministrativa e contabile alle decisioni del Consiglio di Stato, si rinvia a quanto già descritto con riferimento al settore elettrico nel Capitolo 2 di questo Volume. Infine sono da citare, anche per il settore del gas naturale, le agevolazioni tariffarie a favore delle popolazioni dell'Abruzzo colpite dal terremoto già illustrate nel Capitolo 2 di questo Volume.

Trasporto, dispacciamento e misura

Con la delibera 1 dicembre 2009, ARG/Gas 184/09, l'Autorità, a valle del procedimento avviato con delibera 28 aprile 2008, ARG/gas 50/08, e sottoposto ad Analisi di impatto della regolazione (AIR), ha approvato i criteri di regolazione delle tariffe per il servizio di trasporto e dispacciamento del gas naturale e per il servizio di misura del trasporto di gas naturale, per il periodo di regolazione 2010-2013.

Nella definizione dei nuovi criteri di regolazione tariffaria, l'Autorità ha previsto che si tenesse conto di una serie di obiettivi di carattere generale, tra i quali: la stabilità regola-

toria in una logica di continuità con i criteri tariffari in vigore nel secondo periodo di regolazione; la coerenza dei criteri tariffari adottati con l'evoluzione del quadro regolatorio europeo; la semplificazione dei meccanismi tariffari anche in prospettiva pro-competitiva; la convergenza (ove possibile) dei criteri di riconoscimento dei costi e di regolazione tariffaria applicati nei settori dell'energia elettrica e del gas. In particolare, i meccanismi di regolazione tariffaria definiti per il terzo periodo di regolazione prevedono di:

- definire l'anno solare, anziché l'anno termico come nei precedenti periodi di regolazione, quale riferimento per la determinazione e l'applicazione delle tariffe di trasporto;
- fissare il tasso di rendimento del capitale investito riconosciuto pari al 6,4%, reale pre-tasse, per il servizio di trasporto e dispacciamento;
- confermare il meccanismo di incentivi relativo ai nuovi investimenti applicato nel secondo periodo di regolazione, nelle more dell'introduzione di un indice di efficacia che consenta di valutare il rapporto tra i benefici apportati al sistema e i costi sostenuti per la realizzazione dell'infrastruttura;
- confermare l'adozione del modello tariffario *entry exit* per la determinazione dei corrispettivi di entrata e uscita della rete nazionale di gasdotti, prevedendo, al fine di promuovere ulteriormente la concorrenza, la semplificazione dell'articolazione delle aree tariffarie di uscita, in modo da renderle coerenti con le aree geografiche di applicazione (ambiti tariffari), definite con la delibera 6 novembre 2008, ARG/gas 159/08;
- prevedere l'allocazione del gas per il funzionamento delle centrali di compressione e per il reintegro delle perdite di rete agli utenti del servizio di trasporto;
- trattare il gas non contabilizzato con criteri analoghi a quelli indicati per le perdite fisiche della rete di trasporto, rinviando a un successivo provvedimento la definizione degli obiettivi di riduzione del gas non contabilizzato;
- fissare coefficienti di recupero di produttività differenziati per ciascuna impresa di trasporto, prevedendo in particolare che, nel caso in cui le imprese nell'anno di riferimento per la determinazione dei costi operativi presentino costi effettivi inferiori ai costi riconosciuti, il coefficiente di recupero di produttività sia fissato in modo da riassorbire il

profit sharing in un periodo di 8 anni, determinandolo altrimenti così da riallineare i costi dell'impresa al costo medio di settore¹;

- prevedere una ripartizione dei ricavi nelle componenti *capacity* e *commodity* che rifletta la struttura dei costi, di capitale e operativi, dell'attività di trasporto, anche al fine di garantire una maggiore degressività della tariffa, superando la ripartizione 70/30 in vigore nel secondo periodo di regolazione.

Al fine di rendere maggiormente efficace il meccanismo di incentivazione al potenziamento delle infrastrutture di trasporto del gas naturale, l'Autorità ha inoltre ritenuto opportuno avviare un procedimento per la definizione di criteri di valorizzazione dei nuovi investimenti sulla base sia di costi standard, sia di indicatori di efficacia degli investimenti ai fini dell'incentivazione. È stato avviato un ulteriore procedimento per l'individuazione di meccanismi per incentivare l'accelerazione dell'entrata in esercizio degli investimenti in sviluppo della capacità di trasporto, in analogia con le previsioni del settore elettrico.

L'Autorità, con la medesima delibera, ha definito disposizioni regolatorie relative all'attribuzione di responsabilità e ai criteri tariffari inerenti il servizio di misura del trasporto del gas naturale per il periodo 2010-2013. In particolare ha previsto che i costi afferenti a tale servizio vengano enucleati dalla generalità dei costi del servizio di trasporto e dispacciamento del gas naturale, al fine di determinare uno specifico corrispettivo per la remunerazione del servizio stesso. Sempre con riferimento ai servizi di misura e di dispacciamento del gas naturale, la medesima delibera definisce un quadro coordinato di tutte le attività e le responsabilità del servizio complessivo di misura, comprensivo anche delle reti regionali di trasporto. Esso sarà compatibile con le indicazioni che il Ministero dello sviluppo economico intenderà adottare con riferimento ai singoli sistemi di misura relativi alla rete nazionale di trasporto, assegnando:

- all'impresa maggiore di trasporto la responsabilità dell'attività di *meter reading* e il ruolo di vigilanza e coordinamento dei soggetti responsabili del *metering*, attraverso la predisposizione di protocolli e sistemi informativi e la

¹ Qualora il costo medio d'impresa sia inferiore al costo medio di settore, il coefficiente di recupero di produttività è posto pari a zero.

segnalazione alle Autorità competenti di eventuali criticità o inadempienze;

- ai titolari degli impianti di misura la responsabilità dell'attività di *metering*, con riferimento ai punti di immissione delle produzioni nazionali, ai siti di stoccaggio, ai terminali di rigassificazione di GNL e alle reti di distribuzione;
- all'impresa di trasporto la responsabilità dell'attività di *metering*, con riferimento ai punti di riconsegna ai clienti finali allacciati alla rete di trasporto; riguardo agli impianti di misura esistenti, l'impresa di trasporto si avvale del titolare dell'impianto fino alla totale sostituzione dell'impianto medesimo.

L'impresa maggiore di trasporto, in funzione del suo ruolo di coordinamento e vigilanza sul servizio di misura, ha l'obbligo di presentare all'Autorità un nuovo piano di adeguamento e di manutenzione degli impianti di misura², previa consultazione dei soggetti titolari degli impianti, anche sulla base delle risultanze dell'istruttoria avviata con delibera 3 febbraio 2009, VIS 8/09, e in conformità alle disposizioni che saranno definite ai sensi del decreto legge 25 settembre 2009, n. 135³. L'impresa maggiore di trasporto ha inoltre l'obbligo di assicurare l'effettiva implementazione delle disposizioni in materia di adeguamento degli impianti di misura, anche tramite la sostituzione al soggetto terzo responsabile dell'attività. La medesima delibera prevede che, a valle della verifica del suddetto piano, vengano definiti dall'Autorità il livello di gas naturale compresso (GNC) fisiologico della rete di trasporto e gli incentivi al suo contenimento. Infine, per quanto attiene ai criteri di regolazione tariffaria del servizio di misura del trasporto gas, l'Autorità ha previsto che:

- il costo riconosciuto avvenga con riferimento a tutti gli *asset* e alle attività funzionali al medesimo servizio, con l'esclusione di quelli in capo ai produttori nazionali (che trovano già copertura nei contratti di vendita stipulati da tali produttori); e che il costo sia riferito a un sistema di misura tecnologicamente avanzato e a un servizio fornito in condizioni di qualità ed efficienza;
- il tasso di rendimento del capitale investito riconosciuto sia fissato pari al 6,9% per il servizio di misura del trasporto gas.

Sempre in relazione al servizio di misura del trasporto, con la medesima delibera l'Autorità ha rinviato l'applicazione della nuova disciplina tariffaria al 2011, al fine di poter completare gli adempimenti necessari alla riforma di tale servizio. Per l'anno 2010 è stata quindi prevista l'introduzione di una disciplina tariffaria transitoria mediante la definizione di un corrispettivo di misura determinato con riferimento ai costi riconosciuti per il servizio di misura delle sole imprese di trasporto, da applicare alle capacità conferite nei punti di riconsegna della rete di trasporto.

GNL

Ai sensi della delibera 7 luglio 2008, ARG/gas 92/08, le imprese di rigassificazione trasmettono all'Autorità, entro il 31 maggio di ogni anno, le proposte tariffarie relative all'anno termico successivo. In esito alla verifica delle informazioni pervenute, con delibera 28 luglio 2009, ARG/gas 102/09, l'Autorità ha proceduto alla determinazione della tariffa per il servizio di rigassificazione relativa all'anno termico 2009-2010 per le società GNL Italia e Terminale GNL Adriatico.

Con la delibera 1 marzo 2010, ARG/gas 24/10, l'Autorità ha determinato la tariffa per i servizi marittimi di rimorchio e di ormeggio presso il terminale della società Terminale GNL Adriatico, valida per l'anno termico 2009-2010, nelle more di una eventuale diversa determinazione da parte del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.

Stoccaggio

Ai sensi della delibera 3 marzo 2006, n. 50/06, entro il 10 febbraio di ogni anno le imprese di stoccaggio presentano all'Autorità le proposte relative ai corrispettivi tariffari per il servizio di stoccaggio, relative all'anno termico successivo.

Con la delibera ARG/gas 38/09, l'Autorità ha approvato i corrispettivi d'impresa presentati dalle imprese di stoccaggio e ha conseguentemente provveduto a determinare i corrispettivi unici nazionali per l'attività di stoccaggio relativamente all'anno termico 2009-2010. L'Autorità ha inoltre approvato le proposte di riduzione dei corrispettivi unitari di iniezione e di ero-

² Nel maggio 2009, Snam Rete Gas ha trasmesso il piano preliminare di adeguamento e manutenzione degli impianti di misura come disposto dalla delibera VIS 8/09.

³ Il decreto n. 135/09 è stato convertito con legge 20 novembre 2009, n. 166, recante *Disposizioni urgenti per l'attuazione di obblighi comunitari e per l'esecuzione di sentenze della Corte di giustizia delle Comunità europee*.

gazione per l'offerta di capacità di stoccaggio interrompibile. Con la medesima delibera, l'Autorità ha inoltre determinato, per l'anno termico 2009-2010, il valore complessivo del contributo compensativo di cui all'art. 1, comma 558, della legge finanziaria 2008, da destinare alle Regioni nelle quali hanno sede gli stabilimenti di stoccaggio; ciò dimensionando il valore del parametro Y relativo al corrispettivo unitario variabile CVS, in modo da recuperare il gettito necessario a coprire gli oneri introdotti dalla suddetta disposizione normativa.

Con la delibera 22 giugno 2009, ARG/gas 72/09, l'Autorità ha avviato un procedimento per la formazione di provvedimenti in materia di tariffe per l'attività di stoccaggio del gas naturale per il periodo di regolazione 2010-2014. Tale procedimento, considerato che la nuova disciplina tariffaria sarà definita in un'ottica di sostanziale continuità con i criteri tariffari relativi ai precedenti periodi di regolazione, è sottoposto all'applicazione di una procedura AIR commisurata all'effettiva necessità di consultazione di eventuali aspetti innovativi della disciplina tariffaria. In particolare ai fini della definizione dei criteri tariffari per il nuovo periodo di regolazione, l'Autorità ha previsto di tenere conto:

- della necessità di introdurre meccanismi di incentivazione allo sviluppo efficiente delle infrastrutture di stoccaggio del gas naturale, in coerenza con gli obiettivi di carattere generale di garantire lo sviluppo e la sicurezza del sistema gas nazionale e di promuovere lo sviluppo di un mercato concorrenziale;
- della necessità di garantire che tariffe e corrispettivi siano definiti in coerenza con i provvedimenti adottati dall'Autorità in materia di condizioni per l'accesso e l'erogazione del servizio di stoccaggio;
- delle possibili evoluzioni del servizio di bilanciamento nel mercato del gas naturale.

Con la delibera 23 febbraio 2010, ARG/gas 21/10, l'Autorità ha prorogato, per il periodo 1 aprile 2010 – 31 dicembre 2010, le proposte tariffarie che aveva approvato con delibera ARG/gas 38/09 per l'anno termico 2009-2010. Tale intervento si è reso necessario in considerazione dell'esigenza di definire criteri tariffari che tengano conto dell'evoluzione del quadro normativo e regolamentare relativo al servizio di stoccaggio, con particolare riferimento alla

necessità di prevedere una coerenza tra i criteri tariffari dello stoccaggio per il nuovo periodo di regolazione e il completamento della disciplina introdotta con un intervento urgente dell'Autorità (delibera 2 novembre 2009, ARG/gas 165/09) ai sensi del decreto legge 1 luglio 2009, n. 78⁴. Quest'ultimo prevede che l'offerta di un servizio di bilanciamento utenti del servizio di trasporto e l'allocatione delle relative capacità di stoccaggio siano realizzate mediante procedure concorsuali.

Distribuzione

Nel corso dell'anno 2009 sono stati adottati i primi provvedimenti attuativi della riforma introdotta con la delibera ARG/gas 159/08, di approvazione della Parte II del *Testo unico della regolazione della qualità e delle tariffe dei servizi di distribuzione e misura del gas per il periodo di regolazione 2009-2012* (TUDG), recante disposizioni in materia di *Regolazione tariffaria dei servizi di distribuzione e misura del gas per il periodo di regolazione 2009-2012* (RTDG).

Con la delibera 30 giugno 2009, ARG/gas 79/09, sono state approvate sia le tariffe obbligatorie per il servizio di distribuzione, misura e commercializzazione del gas naturale, di cui all'art. 35 della RTDG, sia le opzioni tariffarie provvisorie per il servizio di distribuzione e misura di gas diversi dal gas naturale, di cui all'art. 86 della RTDG, per il periodo 1 luglio 2009 – 31 dicembre 2009. La delibera ARG/gas 79/09 ha confermato a titolo definitivo, per il periodo 1 gennaio 2009 – 30 giugno 2009, l'applicazione delle tariffe di distribuzione approvate dall'Autorità per l'anno termico 2007-2008. Con la medesima delibera ARG/gas 79/09 è stata avviata un'indagine conoscitiva finalizzata alla verifica dei dati trasmessi dalle imprese per la determinazione delle tariffe di riferimento, di cui agli artt. 23 e 24 della RTDG, ed è stato disposto il rinvio dell'approvazione delle medesime tariffe di riferimento a successivo provvedimento, da assumersi entro il 31 dicembre 2009, in esito alla conclusione dell'indagine conoscitiva stessa.

Con la delibera 5 agosto 2009, ARG/gas 109/09, l'Autorità ha proceduto alla determinazione della tariffa di riferimento, di cui al comma 22.2 della RTDG e di cui all'art. 85 della RTDG, sia per le 62 imprese distributrici in merito alle quali il processo di analisi dei dati trasmessi si è concluso positivamente, sia per le 12 imprese distributrici che non hanno trasmesso le dichiarazioni di cui al

⁴ Convertito nella legge 3 agosto 2009, n. 103.

comma 7.3, lettera a), della RTDG, procedendo in questo caso alla determinazione d'ufficio della medesima tariffa di riferimento, ai sensi delle disposizioni del comma 7.5 della RTDG. Con la medesima delibera sono stati determinati gli importi di perequazione bimestrale d'acconto, di cui al comma 50.1 della RTDG.

Con la delibera 2 novembre 2009, ARG/gas 164/09, sono state assunte disposizioni transitorie per l'anno 2009 in materia di determinazione dei vincoli ai ricavi ammessi e di importi di perequazione.

Nel mese di dicembre 2009, la delibera 21 dicembre 2009, VIS 169/09, ha concluso l'indagine conoscitiva avviata con la delibera ARG/gas 79/09, in merito ai dati trasmessi dalle imprese distributrici di gas naturale e di gas diversi dal naturale ai sensi delle disposizioni dell'art. 7 della RTDG.

Sulla base degli esiti dell'indagine conoscitiva sopra richiamata, con la delibera 21 dicembre 2009, ARG/gas 197/09, sono state approvate le tariffe di riferimento dell'anno 2009 per il servizio di distribuzione del gas naturale e per il servizio di distribuzione di gas diversi dal naturale. Con la medesima delibera si sono disposti ulteriori approfondimenti sui dati trasmessi relativamente agli incrementi patrimoniali e ai contributi percepiti. Tali approfondimenti verranno utilizzati per la determinazione definitiva delle tariffe di riferimento per l'anno 2009, mediante un provvedimento da assumersi entro il 31 luglio 2010.

I livelli tariffari per l'anno 2010 sono stati fissati con la delibera 29 dicembre 2009, ARG/gas 206/09. Le componenti tariffarie a copertura dei costi operativi sono state aggiornate con il metodo del *price cap*, applicando un tasso di riduzione annuale dei costi unitari riconosciuti, differenziato per classi dimensionali di impresa. Le componenti tariffarie a copertura dei costi di capitale sono state aggiornate tenendo conto delle variazioni del capitale investito netto intervenute nell'anno 2008. È in ogni caso prevista la rideterminazione delle tariffe di riferimento e delle opzioni tariffarie per l'anno 2010, qualora in sede di rideterminazione delle tariffe di riferimento per l'anno 2009 (da effettuarsi entro il 31 luglio 2010) non sia verificata la sussistenza delle condizioni per l'attivazione del meccanismo di gradualità previsto dalla RTDG.

Ambiti territoriali minimi di distribuzione del gas naturale

Con il documento per la consultazione 3 giugno 2008, DCO 15/08, l'Autorità ha proposto, in via preliminare, sia i propri

orientamenti in relazione alle proposte che avrebbe dovuto formulare (ai sensi delle disposizioni dell'art. 46-bis del decreto legge 1 ottobre 2007, n. 159, convertito con modifiche dalla legge 29 novembre 2007, n. 222, e successivamente modificato dalla legge 24 dicembre 2007, n. 244) per l'identificazione di bacini ottimali di utenza, in base a criteri di efficienza e riduzione dei costi, sia la successiva definizione degli ambiti territoriali minimi per lo svolgimento delle gare per l'affidamento del servizio di distribuzione del gas.

Nel documento DCO 15/08 l'Autorità ha individuato, in 250.000-350.000 punti di riconsegna per ambito, la soglia minima per l'avvio di un percorso di razionalizzazione del sistema distributivo del gas naturale. Tale valutazione è scaturita: dall'esame delle esperienze internazionali; dall'evidenza della presenza di economie di scala molto significative per le imprese medio-piccole e deboli per le imprese di dimensione maggiore, derivante dall'analisi della letteratura economica disponibile; dai risultati di un'analisi svolta su una *cross section* di dati forniti da imprese distributrici italiane, relativi all'anno 2006.

In relazione a tali considerazioni di natura economica e tenendo conto dei vincoli tecnici derivanti dall'esame dello sviluppo degli impianti di distribuzione esistenti e delle loro interconnessioni, nonché della contiguità geografica, nel documento DCO 15/08 l'Autorità ha formulato una prima concreta proposta che prevede l'individuazione di 44 ambiti minimi per l'organizzazione del servizio di distribuzione del gas naturale.

In esito alla consultazione, l'Autorità ha affinato la propria proposta iniziale e nel documento *Considerazioni finali relative alle proposte in materia di individuazione di bacini ottimali di utenza*, inviato al Ministero dello sviluppo economico in data 30 gennaio 2009, alla luce delle osservazioni ricevute ha consolidato la propria posizione provvedendo ad alcuni aggiustamenti dell'ipotesi iniziale esposta nel documento DCO 15/08 e portando a 59 il numero di ambiti minimi proposti.

L'Autorità ha ritenuto di introdurre modifiche rispetto alla proposta iniziale sulla base delle seguenti assunzioni:

- prevedere una fase intermedia di aggregazione che non stravolga il concetto di efficienza, ma mantenga un numero sufficiente di imprese in grado di proseguire con successive operazioni di *merger and acquisition* le dimensioni ottimali prospettate nel primo documento per la consultazione;

- individuare gli aggregati rispettando i confini regionali in modo che le Regioni possano eventualmente esercitare il potere sostitutivo a esse riconosciuto;
- far riferimento ad ambiti territoriali in cui già si stia sperimentando lo svolgimento in forma aggregata di servizi tra Comuni, sia nella prospettiva di avere un tavolo di confronto già aperto, sia al fine di poter sperimentare economie di scopo con altri servizi. L'esperienza del settore idrico potrebbe intercettare queste esigenze;
- ove altre ragioni non lo consentano, considerare una dimensione minima dei punti di riconsegna attualmente forniti superiore al limite di 100.000, con un potenziale di penetrazione nell'ambito tale da raggiungere dimensioni minime superiori a 250.000.

In particolare, nel considerare una dimensione minima di punti di riconsegna forniti superiore al limite di 100.000 unità, l'Autorità ha tenuto conto degli esiti di studi disponibili, secondo cui guardando ai soli costi operativi relativi alla gestione tecnica delle reti, l'effetto delle economie di scala diminuisce sensibilmente a partire da 100.000 punti di riconsegna.

Successivamente, in osservanza delle disposizioni previste dall'art. 30, comma 26, della legge 23 luglio 2009, n. 99, l'Autorità ha partecipato al tavolo di lavoro istituito presso il Ministero dello sviluppo economico, e ha fornito parere favorevole rispetto all'ipotesi presentata in una bozza di decreto dallo stesso Ministero; essa prevede l'identificazione di 127 ambiti territoriali minimi, individuati in coerenza con i principali criteri indicati nella comunicazione del 30 gennaio 2009.

Sebbene il numero di ambiti individuati nello schema di decreto sia superiore a quanto valutato tramite la consultazione e sebbene l'Autorità ritenga che un numero inferiore di ambiti sia preferibile ai fini di una maggiore efficienza ed efficacia del servizio di distribuzione del gas, sempre l'Autorità valuta che il numero indicato possa essere considerato ancora accettabile ma come transitorio verso un assetto ottimale; quest'ultimo potrà essere perseguito anche attraverso gli strumenti incentivanti previsti dal decreto medesimo.

Tariffa sociale gas

Il decreto legge 29 novembre 2008, n. 185, e in particolare l'art. 3, comma 9, convertito con modificazioni dalla legge 28

gennaio 2009, n. 2, a decorrere dall'1 gennaio 2009 ha esteso alle famiglie economicamente svantaggiate, aventi diritto all'applicazione delle tariffe agevolate per la fornitura di energia elettrica, il diritto alla compensazione della spesa per la fornitura di gas naturale. Lo stesso ha affidato all'Autorità il compito di quantificare l'ammontare della compensazione e di definire le modalità applicative della stessa.

Nell'ambito della riforma delle tariffe di distribuzione del gas per il nuovo periodo di regolazione avviatosi l'1 gennaio 2009, introdotta con il TUDG, Allegato A alla delibera dell'Autorità ARG/gas 159/08, l'Autorità, aveva abrogato i precedenti meccanismi di tutela sociale disciplinati dalla delibera 29 settembre 2004, n. 170/04. Coerentemente con le disposizioni del decreto legge n. 185/08, l'Autorità ha definito le modalità operative del meccanismo di compensazione per la spesa sostenuta per la fornitura di gas naturale con la delibera 6 luglio 2009, ARG/gas 88/09. Quest'ultima prevede:

- che la compensazione della spesa per la fornitura di gas naturale venga differenziata per zone climatiche e parametrata al numero di componenti della famiglia anagrafica;
- che si effettui la distinzione tra clienti domestici diretti, titolari di un contratto di fornitura di gas naturale per uso domestico, e clienti domestici indiretti non titolari di un contratto di fornitura di gas naturale per uso domestico ma che utilizzano, sempre per uso domestico, impianti condominiali alimentati a gas naturale, eventualmente anche gestiti da società di gestione calore;
- che nel caso dei clienti domestici diretti la compensazione venga erogata in bolletta, tramite l'impresa di distribuzione di gas, sotto forma di componente tariffaria compensativa con segno negativo, mentre nel caso di clienti indiretti venga erogata *una tantum* da un soggetto erogatore, individuato successivamente in Poste Italiane con delibera 6 agosto 2009, ARG/com 113/09;
- che la gestione dell'ammissione alla compensazione e lo scambio, tra i Comuni, le imprese distributrici e il soggetto erogatore, delle informazioni necessarie alla verifica del rispetto delle condizioni di ammissione al bonus avvengano tramite il sistema informatico già utilizzato per la gestione delle compensazioni sulla spesa per la fornitura di energia elettrica (sistema SGAtè);
- che per presentare la richiesta di ammissione alla compensazione si utilizzi un'apposita modulistica.

Per la copertura dell'onere derivante dall'applicazione del regime di compensazione, l'Autorità ha previsto l'istituzione, all'interno della tariffa obbligatoria per i servizi di distribuzione e misura del gas naturale, della componente G₅ a copertura del sistema di compensazione tariffaria per i clienti economicamente disagiati. Tale componente, posta a carico dei clienti diversi dai clienti domestici, è stata transitoriamente fissata pari a zero ed è stata attivata a tutti gli effetti dall'1 gennaio 2010, in concomitanza con l'avvio del sistema di raccolta delle istanze di ammissione al regime di compensazione.

Il sistema di gestione dell'agevolazione sulla fornitura di gas naturale (SGAtè) è attivo per la raccolta delle istanze di bonus gas dal 15 dicembre 2009, con applicazione retroattiva a tutto l'anno 2009. Alla data del 30 marzo 2010 le istanze di bonus presentate presso i Comuni sono oltre 200.000. Le prime erogazioni, a partire dalle quote di bonus retroattive per l'anno 2009, verranno effettuate dal mese di maggio 2010.

Gli importi della compensazione per gli anni 2009 e 2010 sono indicati nella tavola 3.1. Il valore della compensazione per l'anno 2010 è stato definito contestualmente all'aggiornamento tariffario dello scorso dicembre.

TAV. 3.1

Ammontare della compensazione per i clienti in stato di disagio economico

€/anno per punto di prelievo

COMPOSIZIONE	ZONA CLIMATICA				
	A/B	C	D	E	F
ANNO 2009					
Famiglie fino a 4 componenti					
Acqua calda sanitaria e/o uso cottura	25	25	25	25	25
Riscaldamento	35	50	75	100	135
Acqua calda sanitaria e/o uso cottura + riscaldamento	60	75	100	125	160
Famiglie con 4 o più componenti					
Acqua calda sanitaria e/o uso cottura	40	40	40	40	40
Riscaldamento	45	70	105	140	190
Acqua calda sanitaria e/o uso cottura + riscaldamento	85	110	145	180	230
ANNO 2010					
Famiglie fino a 4 componenti					
Acqua calda sanitaria e/o uso cottura	26	26	26	26	26
Riscaldamento	36	52	77	103	138
Acqua calda sanitaria e/o uso cottura + riscaldamento	62	78	103	129	164
Famiglie con 4 o più componenti					
Acqua calda sanitaria e/o uso cottura	41	41	41	41	41
Riscaldamento	46	72	108	143	195
Acqua calda sanitaria e/o uso cottura + riscaldamento	87	113	149	184	236

Procedimenti in materia di separazione contabile e amministrativa

Come meglio precisato nel Capitolo 2 di questo Volume, con la delibera 9 ottobre 2009, ARG/com 145/09, l'Autorità ha dato avvio al procedimento relativo alla formazione di provvedimenti al fine di ottemperare alle decisioni del Consiglio di Stato, in materia di separazione amministrativa e contabile per le imprese operanti nel settore dell'energia elettrica e del gas. Precedentemente era stata avviata la raccolta dei dati di sepa-

razione contabile, per gli esercizi 2007 e 2008, per i soggetti operanti nel settore dell'energia elettrica e del gas in modalità telematica, così come previsto dalla delibera dell'Autorità 18 gennaio 2007, n. 11/07. Con delibera 19 febbraio 2010, VIS 8/10, l'Autorità ha intimato ai numerosi soggetti che non avevano presentato i dati di ottemperare al suddetto obbligo oppure di trasmettere apposita comunicazione circa le ragioni in forza delle quali le imprese si ritengono non obbligate a fornire i dati.

Regolamentazione non tariffaria

Relativamente alla promozione della concorrenza e dei mercati, l'Autorità ha adottato una serie di provvedimenti volti a garantire disposizioni relative alla regolazione dell'accesso alla rete nazionale dei gasdotti e a determinare le relative procedure funzionali alla realizzazione di nuove infrastrutture di importazione o di esportazione, come previsto dal Ministero delle attività produttive con il decreto 28 aprile 2006.

Riguardo al mercato all'ingrosso, l'Autorità ha definito le condizioni e le modalità delle procedure concorrenziali di cui all'art. 3 del decreto legge n. 78/09, c.d. "anticrisi". Attraverso tali procedure, l'Autorità ha stabilito che il *gas release* sia svolta secondo criteri non discriminatori e che l'offerta venga suddivisa in lotti, caratterizzati da quantitativi giornalieri costanti in tutto il periodo di consegna.

In relazione al mercato al dettaglio, l'Autorità ha proposto le linee di intervento in merito sia alla riforma delle tutele dei clienti finali nel mercato del gas naturale, sia alle modalità di determinazione e aggiornamento delle condizioni economiche di fornitura relative al servizio di tutela. L'Autorità ha inoltre adottato il *Testo integrato delle attività di vendita al dettaglio di gas naturale e di GPL* (TIVG), che raccoglie in modo organico le disposizioni relative all'attività di vendita nel mercato della vendita al dettaglio del gas naturale e dei gas diversi. Il TIVG ha apportato nel contempo le modifiche relative alla riforma dell'assetto del regime di tutela e ha definito le modalità di determinazione e aggiornamento delle condizioni economiche di fornitura del servizio di tutela.

L'individuazione dei fornitori di ultima istanza relativamente all'anno termico 2009-2010 è stata effettuata nell'ambito delle nuove previsioni di cui alla legge n. 99/09. L'Autorità è quindi intervenuta in materia, definendo i criteri per l'individuazione dei singoli fornitori di ultima istanza e stabilendo in particolare: i requisiti minimi di partecipazione alle procedure, le 5 macroaree di prelievo sulle quali vengono effettuate le procedure e le modalità di selezione, le garanzie da versare al momento della partecipazione all'asta e, per i soggetti che vengono individuati quali fornitore di ultima istanza, la disciplina dell'incarico, le procedure di subentro, comprese quelle di subentro al precedente fornitore di ultima istanza, nonché gli

obblighi di comunicazione dei soggetti selezionati ai fini del monitoraggio, i tempi e le modalità per l'espletamento, da parte dell'Acquirente unico, delle procedure concorsuali.

Relativamente alla regolamentazione delle infrastrutture, l'Autorità ha proposto alcune possibili soluzioni per adeguare la disciplina del bilanciamento e l'offerta dei servizi di stoccaggio del gas naturale alle previsioni dell'art. 3 del decreto legge n. 78/09. Le proposte sono state formulate con la principale finalità di aumentare la flessibilità disponibile per gli operatori del mercato del gas naturale, anche attraverso il miglioramento degli strumenti per lo scambio del gas naturale, che si inquadrano nel più ampio processo di revisione della regolazione, pure tramite l'introduzione di uno specifico mercato per l'approvvigionamento delle risorse per il bilanciamento.

L'Autorità ha approvato i criteri di definizione e di attribuzione delle partite inerenti l'attività di bilanciamento del gas naturale che insorgono a seguito di rettifiche dei dati di misura successive alla chiusura del bilancio di trasporto. L'individuazione dei criteri per il trattamento di eventuali rettifiche dei dati di misura dei punti di riconsegna che avvengono successivamente alla chiusura del bilancio definitivo delle imprese di trasporto prevedono una valorizzazione economica della partita fisica, determinata dalla rettifica per l'utente interessato con la conseguente emissione di fattura/nota di credito di conguaglio. La valorizzazione economica è legata a un indice di prezzo mensile della componente all'ingrosso della materia prima più una quota di trasporto al Punto di scambio virtuale (PSV). La determinazione di tali criteri costituisce un primo importante tassello nella prevista riforma dei meccanismi di bilanciamento del sistema gas.

In tema di regolazione dei processi informativi e del *settlement*, l'Autorità ha avviato un procedimento per la formazione di provvedimenti in materia di allocazione dei quantitativi di gas tra gli utenti del sistema. L'attività di ricognizione presso gli operatori sui processi di allocazione del gas naturale a livello sia delle reti di trasporto sia delle reti di distribuzione, ha fornito un quadro completo degli aspetti critici in tema di allocazione e costituisce la base per l'adozione dei conseguenti provvedimenti di riforma. L'Autorità considera il procedimento

in corso uno dei più urgenti in materia di definizione delle regole del mercato gas.

Riguardo alla regolamentazione delle infrastrutture, sono state approvate modifiche e integrazioni ai Codici di rete di distribuzione, trasporto, stoccaggio e rigassificazione, presentate dagli operatori. L'attività di regolazione della qualità e della sicurezza dei servizi gas ha riguardato:

- la qualità dei servizi di distribuzione e di vendita (sicurezza, continuità e qualità commerciale);
- la qualità del servizio di trasporto (sicurezza, continuità e qualità commerciale);
- la qualità del gas;
- la qualità del servizio di stoccaggio;
- la sicurezza a valle del punto di riconsegna del gas.

Promozione della concorrenza, dei mercati e della tutela dell'ambiente

Import – Accesso al sistema nazionale dei gasdotti in relazione a nuove infrastrutture

Con la delibera 21 gennaio 2010, ARG/gas 2/10, l'Autorità ha definito le disposizioni di accesso alla rete nazionale dei gasdotti e le relative procedure funzionali a nuove infrastrutture di importazione o di esportazione, come previsto dal Ministero delle attività produttive con il decreto 28 aprile 2006. Le norme ministeriali hanno disciplinato i criteri per l'accesso alla rete nazionale dei gasdotti per le nuove infrastrutture di importazione oggetto di esenzione dalla disciplina di accesso dei terzi o di diritto di allocazione prioritaria, accordate ai sensi dell'art. 1, commi 17 e 18, della legge 23 agosto 2004, n. 239; le stesse norme ministeriali prevedono che il soggetto interessato all'accesso in funzione della nuova capacità da realizzare per l'importazione ne faccia apposita richiesta all'impresa maggiore di trasporto, la quale è tenuta ad avviare una procedura aperta alla partecipazione di tutti i soggetti interessati alla realizzazione di nuova capacità di trasporto nel Paese ai fini dell'importazione o dell'esportazione.

Per l'adozione delle suddette disposizioni l'Autorità ha espresso i propri orientamenti con il documento per la consultazione 15 giugno 2009, DCO 15/09. Sulla base di tali indirizzi i soggetti interessati hanno potuto presentare le proprie osservazioni. Gli orientamenti espressi nel DCO 15/09 e le disposizioni della successiva delibera ARG/gas 2/10 riguardano, con riferimento agli ordinamenti del citato decreto ministeriale, le modalità di richiesta di accesso, del successivo svolgimento della procedura aperta e di conferimento della capacità da realizzare, nonché i relativi obblighi di imprese di trasporto.

Il provvedimento costituisce un contributo rilevante alla definizione di un quadro regolamentare certo e non discriminatorio, necessario per lo sviluppo del sistema nazionale del gas e per il potenziamento delle infrastrutture, anche con riferimento all'obiettivo di progressiva integrazione del mercato europeo.

Gas release

Con la delibera 7 agosto 2009, ARG/gas 114/09, l'Autorità ha

definito le condizioni e le modalità delle procedure concorrenziali, di cui all'art. 3 del decreto legge n. 78/09.

Attraverso le procedure concorrenziali disciplinate dalla delibera dell'Autorità, Eni ha offerto al mercato un volume di gas pari a 5 miliardi di metri cubi per l'anno termico 2009-2010. L'Autorità ha stabilito che il *gas release* sia svolta secondo criteri non discriminatori e che l'offerta venga suddivisa in lotti, caratterizzati da quantitativi giornalieri costanti in tutto il periodo di consegna. In particolare, sono previsti: lotti annuali (per consegna da ottobre 2009 a settembre 2010) e lotti semestrali (per consegna da ottobre 2009 a marzo 2010). Le procedure di assegnazione dei lotti prevedono la definizione di un prezzo unico per ciascuna tipologia di prodotto. Uno dei principali elementi innovativi del *gas release* è stato il fatto che i corrispettivi riconosciuti a Eni fossero indipendenti da quanto pagato dai soggetti acquirenti. Il valore di tali corrispettivi, differenziati per tipologia di prodotto e determinati dal Ministero dello sviluppo economico su proposta dell'Autorità, costituiva tuttavia il prezzo di riserva, ovvero il prezzo più basso al di sotto del quale non potevano essere ceduti i lotti. La differenza positiva tra quanto pagato dagli acquirenti e quanto riconosciuto a Eni è stata destinata, come previsto dal decreto legge n. 78/09, ai clienti finali tramite l'individuazione di una apposita procedura (definita dalla stessa delibera ARG/gas 114/09) che individua criteri, modalità e termini attraverso i quali i clienti medesimi possono usufruire di tali importi.

Provvedimenti inerenti le cessioni del gas naturale

Con le delibere 4 marzo 2009, ARG/gas 24/09, e 30 luglio 2009, ARG/gas 108/09, l'Autorità ha disciplinato le modalità economiche di cessione dei volumi di gas, di cui è prevista l'offerta presso il mercato regolamentato delle capacità e del gas, in base all'art. 11 del decreto legge 31 gennaio 2007, n. 7, e dei successivi decreti ministeriali di attuazione 12 luglio 2007 e 19 marzo 2008, rispettivamente per la cessione di aliquote del prodotto di coltivazione e per le quote di gas importato. I provvedimenti dell'Autorità disciplinano:

- la modalità di offerta delle quote di gas importato da offrire, e non ancora offerte nell'ambito delle procedure concorrenziali di cui alla delibera 4 agosto 2008, ARG/gas 112/08, entro l'anno termico 2008-2009 (delibera ARG/gas 24/09);

- le modalità di offerta sia delle aliquote dovute da ciascun titolare di concessione di coltivazione allo Stato per l'anno 2008, sia delle quote da importazione di gas naturale importato da offrire entro l'anno termico 2009-2010 (delibera ARG/gas 108/09).

Le disposizioni definite non presentano elementi significativi di novità rispetto alle modalità stabilite per le precedenti offerte con la delibera ARG/gas 112/08, illustrata nel dettaglio nella *Relazione Annuale* dell'anno scorso.

Emergenza del sistema del gas – Corrispettivi di stoccaggio

In relazione alla gestione delle emergenze del sistema del gas naturale, oltre agli interventi regolamentari riferiti nella edizione 2009 della *Relazione Annuale*, da segnalare quest'anno sono le disposizioni introdotte con la delibera 9 ottobre 2009, ARG/gas 146/09, con la quale l'Autorità ha integrato le disposizioni della delibera 21 giugno 2005, n. 119/05, in materia di corrispettivi dell'utilizzo dello stoccaggio strategico. Le disposizioni introdotte sono state definite tenendo conto delle osservazioni ricevute nell'ambito della consultazione aperta con il documento DCO 15/09, tramite il quale l'Autorità aveva precedentemente illustrato i propri orientamenti in materia. L'esigenza delle integrazioni è emersa proprio al fine di disciplinare gli scostamenti di utilizzo delle capacità di stoccaggio, avvenuti per effetto della riduzione delle forniture russe verificatesi a gennaio 2009. Le disposizioni di cui sopra prevedono una particolare disciplina nei casi in cui l'utente utilizzi capacità di stoccaggio in eccesso, in presenza di gas in stoccaggio nella propria disponibilità e in conseguenza di situazioni per le quali l'utente sia autorizzato all'utilizzo dello stoccaggio strategico. Per tali casi, e nei limiti dei quantitativi autorizzati, sono stati introdotti la possibilità di prelevare gas oltre all'obbligo di giacenza minima, prevista dalla delibera 4 dicembre 2007, n. 303/07, e corrispettivi di bilanciamento ridotti per l'utilizzo di capacità di erogazioni in eccesso rispetto alla capacità conferita.

Monitoraggio del mercato all'ingrosso del gas

Con la delibera 28 novembre 2009, ARG/gas 161/09, l'Autorità ha avviato un procedimento per la regolazione delle attività di

monitoraggio del mercato all'ingrosso del gas naturale, in sostituzione di quanto precedentemente previsto dalla delibera 18 ottobre 2000, n. 193/00. L'obiettivo dell'Autorità è quello di adeguare, a più di sei anni dall'apertura del mercato della vendita del gas naturale, l'attività di vigilanza e monitoraggio del mercato all'ingrosso del gas naturale; ciò approntando nuovi e più articolati strumenti di monitoraggio analoghi a quelli previsti, *mutatis mutandis*, dalla delibera 5 agosto 2008, ARG/elt 115/08, per il mercato all'ingrosso dell'energia elettrica.

Nell'attesa di definire, a valle del procedimento avviato, gli obblighi informativi a carico degli operatori del mercato e le procedure e gli strumenti di acquisizione dei dati e delle informazioni richieste, l'Autorità ha previsto un insieme di informazioni minime che i soggetti che cedono gas al PSV sono tenuti a comunicare sin dal mese di novembre 2009. Tale obbligo è stato articolato su base mensile e, più precisamente, prevede l'invio delle informazioni relative al gas ceduto in ciascun mese entro il giorno 15 del mese successivo.

Mercato al dettaglio – Testo integrato della vendita del gas (TIVG)

Con il documento per la consultazione 1 aprile 2009, DCO 05/09, l'Autorità ha proposto le linee di intervento in merito sia alla riforma delle tutele dei clienti finali nel mercato del gas naturale, sia alle modalità di determinazione e aggiornamento delle condizioni economiche di fornitura relative al servizio di tutela. Per quanto riguarda la riforma dell'assetto delle tutele, l'Autorità ha posto in consultazione l'intenzione di:

- definire i criteri e le modalità di individuazione dei clienti domestici, prevedendo per questi il mantenimento del regime di tutela che consiste nell'obbligo, posto in capo a ciascun esercente la vendita, di offrire a tali clienti unitamente alle proprie proposte commerciali, le condizioni economiche stabilite dall'Autorità;
- rimuovere la tutela individuale ovvero l'obbligo, posto in capo all'esercente la vendita controparte dei contratti di fornitura con un cliente finale servito nell'allora mercato vincolato, di continuare ad applicare le condizioni economiche stabilite dall'Autorità, fintanto che tale cliente non abbia concluso un contratto nel mercato libero;
- introdurre uno specifico regime (il servizio di salvaguardia) che assicuri la continuità della fornitura anche ai

clienti finali che non hanno titolo a beneficiare del fornitore di ultima istanza e che, per cause indipendenti dalla loro volontà, si trovano senza un venditore;

- definire un quadro certo delle responsabilità nei casi in cui il cliente finale prelevi gas dal sistema nazionale in assenza di un venditore e per il quale non è attivato il fornitore di ultima istanza o l'esercente la salvaguardia gas.

Con riferimento, invece, alle modalità di determinazione e aggiornamento delle condizioni economiche, l'Autorità ha formulato proposte in tema di:

- diversa articolazione della componente relativa alla commercializzazione all'ingrosso (CCI), nonché previsione di una semplificazione dell'algoritmo di aggiornamento e modifica del paniere di riferimento;
- diversa articolazione per i nuovi ambiti territoriali previsti per le tariffe del servizio di distribuzione, con riferimento alle componenti relative al servizio di trasporto;
- revisione del livello e dell'articolazione della componente relativa alla commercializzazione al dettaglio (QVD), prevedendo altresì una non differenziazione di tale componente per ambiti territoriali.

Infine, per definire un quadro certo e trasparente l'Autorità ha proposto di adottare in un unico testo la disciplina del servizio di vendita al dettaglio del gas naturale e dei gas diversi dal gas naturale distribuiti a mezzo di reti urbane.

In esito alla consultazione, con la delibera 28 maggio 2009, ARG/gas 64/09, è stato adottato il TIVG. Esso, oltre a raccogliere in modo organico le disposizioni relative all'attività di vendita nel mercato della vendita al dettaglio del gas naturale e dei gas diversi, ha apportato, anche tenuto conto delle osservazioni pervenute in consultazione, le modifiche relative alla riforma dell'assetto del regime di tutela; inoltre ha definito le modalità di determinazione e aggiornamento delle condizioni economiche di fornitura del servizio di tutela. Il perimetro dei clienti finali che potranno usufruire del servizio di tutela, ridisegnato dal TIVG, comprende i clienti domestici e i condomini per uso domestico con consumi non superiori a 200.000 S(m³) annui. Per gli altri clienti non domestici in tutela individuale, in quanto mai passati al mercato libero, sono stati effettuati interventi con la finalità di accompagnare, con la dovuta gradualità, i medesimi clienti al mercato libe-

ro. In particolare, si è prevista la possibilità di continuare a usufruire delle condizioni economiche definite dall'Autorità:

- fino al 30 settembre 2009, nel caso di clienti non domestici con consumi superiori a 200.000 S(m³) l'anno;
- fino al 30 settembre 2010, nel caso dei restanti clienti non domestici.

Al fine dell'identificazione della categoria di appartenenza dei clienti finali (domestici, condomini uso domestico o altri clienti) è stato dato obbligo ai venditori di identificare tale categoria, avvertire i clienti attraverso una comunicazione nella prima bolletta utile e comunicare l'esito dell'identificazione alle imprese distributrici. Rispetto alle condizioni economiche di fornitura, il TIVG ha introdotto maggiori semplificazioni e trasparenza, nel segno della continuità. Considerando le diverse componenti che contribuiscono alla definizione del prezzo finale di fornitura:

- per quanto concerne la CCI, il TIVG conferma sostanzialmente i criteri di calcolo e il livello in essere, semplificando la formula di aggiornamento trimestrale dall'1 ottobre 2009 e prevedendo la pubblicazione trimestrale del livello della componente CCI;
- per quanto riguarda la componente per il servizio di distribuzione (QV), che risulta pari alle tariffe per i servizi di distribuzione e di misura stabilite dall'Autorità;
- per quanto riguarda la componente relativa al servizio di trasporto (QT), essa è stata determinata, a partire dall'1 luglio 2009, per ambiti tariffari del servizio di distribuzione; con l'entrata in vigore all'1 luglio 2009 è stata altresì introdotta una componente della tariffa del servizio di distribuzione (UG₂) tale da garantire, ai clienti con bassi consumi, il mantenimento di una spesa contenuta, tenuto conto della diversa articolazione prevista per la componente QVD;
- per quanto riguarda la componente (QVD), è stata definita una diversa articolazione del corrispettivo unitario. A partire dall'1 luglio 2009, tale componente risulta infatti non più articolata per ambito territoriale, garantendo così ai venditori una copertura più coerente dei costi di commer-

cializzazione e parità di trattamento a tutti i clienti, anche di minori dimensioni.

Il TIVG ha inoltre mantenuto gli obblighi, in capo agli operatori, di comunicare i prezzi medi praticati e di pubblicare, nel proprio sito Internet, le condizioni economiche del servizio di tutela per ciascuna località in cui operano, evidenziandone le diverse componenti. Su tali aspetti, l'Autorità è intervenuta con la delibera 29 dicembre 2009, ARG/gas 209/09, da un lato adeguando le disposizioni concernenti gli obblighi di comunicazione ai mutamenti del quadro regolatorio nazionale e mantenendo al contempo coerenza con le disposizioni previste a livello comunitario in materia di rilevazione dei prezzi; dall'altro, modificando le disposizioni concernenti gli obblighi di pubblicazione delle condizioni economiche del servizio di tutela, al fine di assicurare la piena accessibilità a tali informazioni da parte dei clienti finali, attraverso il sito Internet degli esercenti la vendita.

Relativamente alla fornitura di gas diversi da gas naturale, il TIVG ha confermato i criteri di determinazione e aggiornamento delle condizioni di fornitura attualmente in essere, avviando un procedimento per la revisione della quota di vendita al dettaglio e della componente relativa all'approvvigionamento dei gas di petrolio liquefatti.

Con la delibera 26 marzo 2010, ARG/com 44/10, l'Autorità ha provveduto ad aggiornare il valore della componente tariffaria φ^5 in vigore nel trimestre gennaio-marzo 2010, di cui al comma 5.1 della delibera 29 dicembre 2009, ARG/com 211/09; tale valore è confermato per il trimestre aprile-giugno 2010, mentre i valori delle componenti tariffarie UG₁ (a copertura di eventuali squilibri dei sistemi di perequazione e di eventuali conguagli per i servizi di distribuzione e misura), GS (a copertura del sistema di compensazione tariffaria per i clienti economicamente disagiati), RE (a copertura degli oneri che gravano sul Fondo per misure e interventi per il risparmio energetico e lo sviluppo delle fonti rinnovabili nel settore del gas naturale) e RS (a copertura degli oneri gravanti sul Conto per la qualità dei servizi gas) in vigore nel trimestre gennaio-marzo 2010, di cui alla tabella 7 della delibera ARG/com 211/09, sono confermati per il trimestre aprile-giugno 2010.

⁵ Si tratta del corrispettivo a copertura degli eventuali squilibri di perequazione dei ricavi relativi al corrispettivo di capacità CRr unico a livello nazionale (CRr è il corrispettivo unitario di capacità per il trasporto sulle reti regionali relativo ai conferimenti nel punto di riconsegna r delle reti regionali di gasdotti).

Con la delibera 26 marzo 2010, ARG/gas 46/10, l'Autorità ha provveduto ad aggiornare l'Allegato B della delibera 27 novembre 2009, ARG/gas 182/09, pubblicando i valori dell'indice IR⁶ e delle sue componenti, relativamente ai mesi di febbraio, marzo e aprile 2010.

A fronte delle recenti e importanti evoluzioni nei mercati internazionali del gas naturale (contrazione dei consumi di gas per l'effetto crisi; sviluppo della produzione di gas non convenzionale, in particolare negli USA, come conseguenza di nuove tecnologie), l'Autorità ha avviato un procedimento (delibera 26 marzo 2010, ARG gas 47/10) per riformulare i metodi di aggiornamento dei prezzi del gas, con l'obiettivo di trasferire tempestivamente ai clienti finali gli effetti positivi dei cambiamenti che stanno emergendo.

A livello internazionale questi cambiamenti hanno dato il via a processi di revisione dei contratti pluriennali *take or pay* e di formulazione dei contratti di più breve durata o addirittura *spot*. A livello nazionale occorrerà tener conto anche della possibile evoluzione del contesto normativo (per esempio, avvio della Borsa del gas e altre misure proconcorrenziali).

Questa prima evoluzione normativa, già disposta o in via di definizione da parte del Parlamento e del Governo, potrà permettere all'Autorità di definire proattivamente coerenti evoluzioni anche per le modalità di determinazione dei prezzi di riferimento; tutto ciò tenendo conto dei risultati dell'Indagine avviata già a fine 2009 sulle modalità e le condizioni di approvvigionamento del gas in Italia.

Il procedimento sarà concluso con adeguato anticipo rispetto all'aggiornamento dei prezzi previsto per il prossimo 1 ottobre, cioè prima dei maggiori consumi invernali. Per garantire la massima trasparenza del procedimento, l'Autorità ha diffuso un documento per la consultazione pubblica sul tema (26 marzo 2010, DCO 5/10).

Mercato al dettaglio – Aggiornamenti delle condizioni economiche di fornitura del gas naturale

Ai sensi della delibera 4 dicembre 2003, n. 138/03, e a partire dall'1 luglio 2009, l'Autorità ha provveduto ad aggiornare con cadenza trimestrale, per quanto riguarda la componente dei costi di commercializzazione all'ingrosso (CCI), e con cadenza

annuale, per quanto riguarda altre componenti, le condizioni economiche di fornitura del TIVG sopra descritto. In particolare, con riferimento agli aggiornamenti con cadenza annuale:

- il livello della componente relativa ai costi di stoccaggio (Qs) è stato aggiornato per il periodo 1 aprile 2009 – 31 marzo 2010 con la delibera 30 marzo 2009, ARG/gas 39/09;
- il livello della componente relativa ai costi di trasporto (Qt) è stato fissato, per il periodo 1 ottobre 2009 – 31 dicembre 2009, pari al livello applicato dagli esercenti la vendita a partire dall'1 luglio 2009 e modificato dall'1 gennaio 2010, contestualmente alla determinazione delle tariffe per il servizio di trasporto, di dispacciamento e di misura del gas naturale per il periodo di regolazione 2010-2013. Con la delibera ARG/gas 209/09 l'Autorità ha infatti aggiornato i livelli della componente Qt, differenziandola in un elemento fisso (da aggiornare annualmente) e in un elemento variabile (da aggiornare trimestralmente) al fine di tenere conto delle modalità di determinazione delle tariffe di trasporto, dispacciamento e misura del gas naturale per il periodo di regolazione 2010-2013; con la stessa delibera l'Autorità ha aggiornato anche i nuovi criteri per il trattamento delle partite di gas naturale non oggetto di misura (gas di autoconsumo, perdite di rete, svasso/invaso della rete e gas non contabilizzato) nell'ambito del servizio di bilanciamento.

Con riferimento invece agli aggiornamenti trimestrali, l'Autorità ha provveduto ad aggiornare la componente CCI: per il trimestre gennaio-marzo 2009, con delibera 19 dicembre 2008, ARG/gas 192/08; per il trimestre aprile-maggio 2009, con delibera 30 marzo, ARG/gas 40/09; per il trimestre giugno-settembre, con delibera 30 giugno 2009, ARG/gas 82/09; per il trimestre ottobre-dicembre 2009, con delibera 28 settembre 2009, ARG/gas 136/09; per il trimestre gennaio-marzo 2010, con delibera 29 dicembre 2009, ARG/gas 207/09. (Per maggiore dettaglio dei valori assunti nel periodo, vedi il Capitolo 3 del Volume 1).

Con la delibera ARG/gas 40/09 sono altresì stati modificati i corrispettivi relativi alla componente QT, al fine di tenere conto:

⁶ Indice di riferimento per la valorizzazione economica delle partite fisiche oggetto di rettifica tardiva.

della definizione del nuovo valore della componente tariffaria ϕ , applicata come maggiorazione del corrispettivo unitario variabile CV, prevista dalla delibera 30 marzo 2009, ARG/com 36/09; della definizione del corrispettivo aggiuntivo C_{CONR} per la compensazione degli oneri non altrimenti recuperabili di cui alla delibera ARG/gas 192/08. A partire dall'entrata in vigore del TIVG, la citata componente ϕ e il corrispettivo C_{CONR} non sono più compresi nella componente QT, ma costituiscono elementi della componente relativa agli oneri aggiuntivi QOA.

Con il documento per la consultazione 15 giugno 2009, DCO 14/09, l'Autorità ha posto in consultazione i criteri per il riconoscimento degli oneri non altrimenti recuperabili, corrispondenti agli oneri derivanti dalla rimozione, nella formula del calcolo della componente CCI, della soglia di invarianza a partire dall'aggiornamento relativo al trimestre gennaio-marzo 2009, effettuata con delibera ARG/gas 192/08. Quest'ultima, nell'introdurre il sistema di compensazione degli oneri non altrimenti recuperabili, ha previsto sia che a esso partecipassero gli esercenti la vendita al dettaglio del gas naturale, nonché gli esercenti la vendita all'ingrosso per i quali i ricavi di competenza del trimestre non consentono la copertura dei costi, sia che fossero escluse le partite infragruppo.

Nell'ambito della consultazione: sono state indicate le procedure per il riconoscimento degli oneri non altrimenti recuperabili nonché per l'erogazione degli importi riconosciuti; sono stati definiti i termini che l'Autorità intendeva prevedere per l'adempimento all'obbligo relativo alla rimozione della clausola di invarianza e proposti i criteri per il riconoscimento degli oneri non altrimenti recuperabili, prevedendo in particolare un ruolo attivo delle parti acquirenti. In esito alla consultazione, con la delibera 30 luglio 2009, ARG/gas 106/09, è stato definito il meccanismo di compensazione degli oneri non altrimenti recuperabili sostenuti dagli esercenti la vendita del gas naturale, in conseguenza della rimozione della clausola di invarianza. In particolare è stato:

- definito l'ambito di applicazione del sistema di compensazione;
- fissato al 15 settembre 2009 il termine per l'adempimento dell'obbligo di rimozione della clausola di invarianza da parte degli esercenti la vendita all'ingrosso, prevedendo altresì azioni in capo alla parte acquirente volte a favorire l'adempimento dell'obbligo di rimozione della clausola;
- in conformità con il disposto della delibera ARG/gas 192/08, sono state anche previste modalità di quantifica-

zione degli oneri non altrimenti recuperabili, differenziate per gli esercenti la vendita al dettaglio e all'ingrosso.

Nel provvedimento si sono inoltre definite specifiche procedure per il riconoscimento degli oneri non altrimenti recuperabili, prevedendo la presentazione di apposita istanza la quale, con riferimento a ciascun contratto, l'esercente la vendita che intende partecipare al meccanismo di compensazione è tenuto a presentare. Infine sono stati indicati i termini per la determinazione e l'erogazione degli importi a titolo di compensazione per gli oneri non altrimenti recuperabili, prevedendo in particolare che la Cassa conguaglio per il settore elettrico comunicò all'Autorità l'esito delle verifiche entro il 15 dicembre 2009 e provveda a erogare gli importi da riconoscere entro il 30 aprile 2010.

Con delibere 26 marzo 2010, ARG/gas 42/10, ARG/gas 43/10, ARG/gas 44/10 e ARG/gas 46/10, l'Autorità ha provveduto ad aggiornare la componente CCI e le condizioni economiche di fornitura per il trimestre aprile giugno 2010.

Mercato al dettaglio – Procedure per l'individuazione dei fornitori di ultima istanza

L'individuazione dei fornitori di ultima istanza relativamente all'anno termico 2009-2010 è stata effettuata nell'ambito delle nuove previsioni di cui alla legge n. 99/09. L'art. 30, commi 5 e 8, della legge n. 99/09, prevede infatti che l'Acquirente unico garantisca la fornitura ai clienti finali domestici con consumi annui fino a 200.000 m³ in condizioni di continuità, sicurezza ed efficienza del servizio e che entro 60 giorni dall'entrata in vigore della medesima legge il Ministro dello sviluppo economico, sentita l'Autorità, adotti gli indirizzi ai quali si attiene l'Acquirente unico al fine di garantire la sicurezza e l'economicità degli approvvigionamenti di gas per i clienti finali per i quali è prevista la garanzia della fornitura. Con il decreto 3 settembre 2010, il Ministro dello sviluppo economico ha disposto una prima attuazione della citata legge stabilendo che, per l'anno termico 2009-2010, l'Acquirente unico individui i singoli fornitori di ultima istanza attraverso procedure concorsuali e che l'Autorità ne stabilisca le modalità, attendendosi ai medesimi indirizzi seguiti per l'espletamento delle procedure concorsuali relative all'anno termico 2008-2009.

Con la delibera 4 settembre 2009, ARG/gas 119/09, l'Autorità è quindi intervenuta in materia, definendo i criteri per l'indivi-

duazione dei singoli fornitori di ultima istanza e stabilendo in particolare:

- i requisiti minimi di partecipazione alle procedure, le 5 macroaree di prelievo sulle quali vengono effettuate le procedure, e le modalità di selezione;
- le garanzie da versare al momento della partecipazione all'asta per i soggetti che vengono individuati quali fornitori di ultima istanza;
- la disciplina dell'incarico, le procedure di subentro, comprese quelle di subentro al precedente fornitore di ultima istanza, nonché gli obblighi di comunicazione dei soggetti selezionati ai fini del monitoraggio;

- i tempi e le modalità per l'espletamento, da parte dell'Acquirente unico, delle procedure concorsuali.

Ai sensi del citato provvedimento, l'Acquirente unico, successivamente alla pubblicazione sul proprio sito Internet del Regolamento per le procedure, ha effettuato la selezione dei soggetti e ha pubblicato l'avviso sugli esiti della procedura di individuazione dei fornitori di ultima istanza del gas naturale per l'anno termico 2009-2010. In particolare, per ciascuna macroarea è stata pubblicata la graduatoria con i nominativi degli esercenti individuati come fornitori di ultima istanza per l'anno termico 2009-2010 e il relativo quantitativo annuo di gas offerto (Tav. 3.2).

MACROAREA DI PRELIEVO	N.	OPERATORE	QUANTITÀ (m ³)
AREA 1 Nord Piemonte (E1), Sud Piemonte e Liguria (E2)	1	Enel Energia	30.000.000
	2	Eni Gas Power	30.000.000
AREA 2 Lombardia orientale (C), Lombardia occidentale (D)	1	Gas Plus	40.000.000
	2	Enel Energia	30.000.000
	3	Eni Gas Power	30.000.000
AREA 3 Friuli Venezia Giulia (A), Trentino Alto Adige e Veneto (B) Basso Veneto (C)	1	Gas Plus	40.000.000
	2	Enel Energia	30.000.000
	3	Eni Gas Power	30.000.000
AREA 4 Emilia e Liguria (F), Romagna (I), Toscana e Lazio (H), Umbria e Marche (L)	1	Gas Plus	40.000.000
	2	Enel Energia	30.000.000
	3	Eni Gas Power	30.000.000
AREA 5 Lazio (N), Marche e Abruzzo (M), Basilicata e Puglia (O), Campania (P), Calabria (Q) e Sicilia (R)	1	Enel Energia	30.000.000
	2	Eni Gas Power	30.000.000

TAV. 3.2

Fornitori di ultima istanza per l'anno 2009-2010

Regolamentazione delle infrastrutture

Mercato per l'approvvigionamento delle risorse per il bilanciamento

Il documento per la consultazione 5 agosto 2009, DCO 28/09,

ha proposto alcune possibili soluzioni per adeguare la disciplina del bilanciamento e l'offerta dei servizi di stoccaggio del gas naturale alle previsioni dell'art. 3 del decreto legge n. 78/09.

Le proposte sono state formulate con la principale finalità di aumentare la flessibilità disponibile per gli operatori del mercato del gas naturale, anche attraverso il miglioramento degli strumenti per lo scambio del gas naturale, e si inquadrano nel più ampio processo di revisione della regolazione delineato dal documento per la consultazione 18 aprile 2008, DCO 10/08; in esso sono state illustrate alcune proposte per l'incremento dell'efficienza del sistema anche attraverso l'introduzione di uno specifico mercato per l'approvvigionamento delle risorse per il bilanciamento.

Gli adeguamenti proposti nel documento riguardano due misure parallele. La prima incide sull'organizzazione delle cessioni di gas naturale al PSV con la previsione dell'introduzione di una sessione di registrazione avente per oggetto transazioni di gas naturale, con riferimento a un periodo settimanale precedente e con la principale finalità di consentire agli utenti la compensazione delle proprie posizioni nel bilancio giornaliero. La seconda misura proposta ha prefigurato la definizione di servizi di stoccaggio accessibili su base mensile o settimanale sulla base di capacità rese disponibili dall'impresa di stoccaggio oppure dai suoi utenti.

Con la delibera 2 novembre 2009, ARG/gas 165/09, l'Autorità ha introdotto disposizioni funzionali all'adeguamento del servizio di stoccaggio prospettato dall'art. 3 del decreto legge n. 78/09, che avevano formato oggetto della consultazione proposta nel documento per la consultazione DCO 28/09. Tali disposizioni hanno previsto l'introduzione di un nuovo servizio di stoccaggio, funzionale al bilanciamento degli utenti del trasporto. Al fine dell'accesso al servizio, le imprese di stoccaggio mettono a disposizione degli utenti del trasporto capacità di stoccaggio (capacità di spazio e punta di erogazione e iniezione, di tipo sia continuo sia interrompibile) che si rendono disponibili nel corso dell'anno termico anche a seguito di ottimizzazioni e potenziamenti o che risultino comunque disponibili sulla base delle previsioni di utilizzo del sistema di stoccaggio. Le capacità di stoccaggio sono conferite tramite procedure concorsuali aperte anche all'offerta di capacità da parte degli utenti dello stoccaggio. La delibera stabilisce pure il prezzo massimo cui le imprese di stoccaggio sono tenute a rendere disponibili le capacità, nonché la destinazione di eventuali proventi in eccesso.

Le disposizioni della delibera ARG/gas 165/09 hanno trovato una formulazione applicativa nelle modifiche del Codice di

stoccaggio della società Stogit, approvate con delibera 19 novembre 2009, ARG/gas 178/09, in base alla quale l'impresa di stoccaggio ha reso disponibili le capacità per il nuovo servizio a decorrere dal mese di dicembre 2009. Le procedure di conferimento sinora espletate hanno registrato una crescente partecipazione da parte degli utenti in qualità sia di offerenti sia di acquirenti e i loro esiti possono costituire un'utile informazione al mercato circa il valore delle capacità di stoccaggio a vantaggio della trasparenza del mercato. Il servizio di stoccaggio è stato sinora offerto su base mensile nelle more delle modifiche dei sistemi informativi necessari per la gestione del servizio su base settimanale.

Bilanciamento del gas naturale a seguito di rettifiche dei dati di misura successive alla chiusura del bilancio di trasporto

La delibera ARG/gas 182/09, provvedimento in esito al procedimento avviato con delibera 10 giugno 2008, ARG/gas 75/08, e sottoposto ad AIR, è stata emanata al termine di due consultazioni (documenti per la consultazione 4 febbraio 2009, DCO 1/09, e 1 luglio 2009, DCO 17/09) e ha approvato i criteri di definizione e attribuzione delle partite inerenti l'attività di bilanciamento del gas naturale, precisati a seguito di rettifiche dei dati di misura successive alla chiusura del bilancio di trasporto. La delibera costituisce un primo importante tassello nella prevista riforma dei meccanismi di bilanciamento del sistema gas. Infatti, l'attuale problematica legata alla chiusura definitiva dei bilanci delle imprese di trasporto, riferita ogni mese al terzo mese precedente, definisce un tempo troppo breve in relazione alle tempistiche di raccolta delle misure da parte delle imprese di trasporto e di distribuzione, per cui può accadere che modificazioni o rettifiche dei dati di misura avvengano anche successivamente alla chiusura del bilancio definitivo. Gli utenti della rete di trasporto, a seguito di tali rettifiche, non vedono riconosciuta con il segno appropriato la nuova attribuzione sotto alcun profilo (né la rideterminazione dei corrispettivi per il trasporto, né la revisione delle posizioni per il bilanciamento, né il valore della partita gas) e, nel contempo, sono tenuti a effettuare i conguagli, a credito o a debito, conseguenti la rettifica nei confronti dei propri clienti.

La delibera ARG/gas 182/09 individua criteri per il trattamento di eventuali rettifiche dei dati di misura dei punti di riconsegna che avvengono successivamente alla chiusura del

bilancio definitivo delle imprese di trasporto, prevedendo una valorizzazione economica della partita fisica determinata dalla rettifica per l'utente interessato, con la conseguente emissione di fattura/nota di credito del conguaglio. La valorizzazione economica è legata a un indice di prezzo mensile della componente all'ingrosso della materia prima, più una quota di trasporto al PSV.

Al momento il provvedimento è limitato nell'ambito di applicazione alle rettifiche delle misure sulle cabine REMI⁷ che alimentano un unico cliente finale.

Allocazioni giornaliere agli utenti delle reti di trasporto a partire dai dati mensili trasmessi dalle imprese di distribuzione

La delibera ARG/gas 27/10 impone alle imprese di trasporto un criterio unico per il calcolo delle allocazioni giornaliere agli utenti delle reti di trasporto, a partire dai dati mensili trasmessi dalle imprese di distribuzione. Il provvedimento garantisce uniformità e certezza agli *shipper* sui criteri di allocazione, con riferimento in particolare ai clienti che non dispongono di misure giornaliere. Il criterio infatti permette una "quadratura" del gas giornalmente misurato in cabina con il gas prelevato. L'algoritmo utilizzato consente di minimizzare la differenza tra i valori di ciascun giorno del mese relativi a ciascuna tipologia di prelievo e a ciascun utente della distribuzione, e i valori giornalieri ottenuti applicando il corrispondente profilo standard al quantitativo di gas mensile comunicato dall'impresa di distribuzione.

La delibera prevede anche una revisione retroattiva, da ottobre 2007, in base ai nuovi criteri di calcolo dei corrispettivi pagati per il superamento delle capacità impegnate sulla rete di trasporto e in immissione o erogazione da stoccaggio.

Aggiornamenti dei Codici dei servizi – Trasporto

Con la delibera 30 giugno 2009, ARG/gas 85/09, l'Autorità ha approvato l'aggiornamento del Codice di rete della società Snam Rete Gas, in relazione al recepimento delle disposizioni contenute nella delibera 6 settembre 2005, n. 185/05, che ha definito le disposizioni generali in tema di qualità del gas naturale.

Con la delibera 15 settembre 2009, ARG/gas 121/09, l'Autorità ha approvato l'aggiornamento del Codice di rete della società Snam Rete Gas in relazione al recepimento delle disposizioni contenute nella delibera ARG/gas 114/09, la quale ha definito le condizioni e le modalità delle procedure concorrenziali in base a quanto previsto dal decreto del Ministero dello sviluppo economico che dà attuazione al decreto legge n. 78/09.

Con le delibere 18 settembre 2009, ARG/gas 126/09 e ARG/gas 127/09, l'Autorità ha approvato l'aggiornamento dei Codici di rete delle società Gasdotti Italia e Snam Rete Gas in relazione al recepimento delle disposizioni contenute nella delibera 26 maggio 2009, ARG/gas 62/09, che ha avviato un procedimento per la formazione di provvedimenti in materia di allocazione, prorogando i termini previsti dall'art. 29 della delibera n. 138/04 relativi alla determinazione, da parte delle imprese di distribuzione, dei dati funzionali all'allocazione.

Con le delibere 27 ottobre 2009, ARG/gas 157/09 e ARG/gas 158/09, e con la delibera 23 marzo 2010, ARG/gas 36/10, l'Autorità ha approvato l'aggiornamento dei Codici di rete di Società Gasdotti Italia, Edison Stoccaggio e Snam Rete Gas, in relazione al recepimento delle disposizioni contenute nella delibera 7 maggio 2009, ARG/gas 55/09, che ha sia approvato apposite disposizioni atte a integrare e a modificare la regolazione in tema di adozione e aggiornamento dei Codici di rete, di stoccaggio e di rigassificazione, sia regolato la costituzione e il funzionamento dei Comitati di consultazione.

Con la delibera 3 febbraio 2010, ARG/gas 11/10, l'Autorità ha approvato l'aggiornamento del Codice di rete della società Snam Rete Gas, in relazione al recepimento delle disposizioni contenute nella delibera ARG/gas 146/09, con cui l'Autorità ha integrato le disposizioni della delibera n. 119/05 in materia di corrispettivi dell'utilizzo dello stoccaggio strategico.

Aggiornamenti dei Codici dei servizi – Stoccaggio

Con la delibera 3 febbraio 2009, ARG/gas 13/09, l'Autorità ha approvato l'aggiornamento del Codice di stoccaggio della società Edison Stoccaggio in relazione al recepimento delle disposizioni contenute nella delibera n. 185/05, in tema di qualità del gas naturale, rafforzando la tutela dei clienti finali. Con le delibere 27 ottobre 2010, ARG/gas 159/09 e ARG/gas

⁷ Cabine di regolazione e misura site nel punto più vicino possibile sia alle prese del metanodotto sia alla connessione del cliente.

160/09, è stato approvato l'aggiornamento dei Codici di stoccaggio delle Società Edison Stoccaggio e Stogit, in relazione al recepimento delle disposizioni contenute nella delibera ARG/gas 55/09, che ha sia approvato apposite disposizioni atte a integrare e a modificare la regolazione in tema di adozione e aggiornamento dei Codici di rete, di stoccaggio e di rigassificazione, sia regolato la costituzione e il funzionamento dei Comitati di consultazione.

Con la delibera 3 febbraio 2010, ARG/gas 12/10, l'Autorità ha approvato l'aggiornamento del Codice di stoccaggio della società Stogit, in relazione al recepimento delle disposizioni contenute nella delibera ARG/gas 146/09, con cui l'Autorità ha integrato le disposizioni della delibera n. 119/05 in materia di corrispettivi dell'utilizzo dello stoccaggio strategico.

Accesso al servizio di rigassificazione del GNL

Con il documento per la consultazione 14 dicembre 2009, DCO 39/09, l'Autorità ha proposto alcune modifiche alle disposizioni relative all'accesso ai terminali di rigassificazione contenute nella delibera 1 agosto 2005, n. 167/05. Le modifiche proposte riguardano la disciplina che si applica nei casi di mancato utilizzo della capacità di rigassificazione conferita su base pluriennale (art. 11 della delibera n. 167/05), con l'obiettivo di meglio qualificare l'obbligo per l'utente del servizio di rigassificazione di rendere disponibile per il conferimento a terzi la capacità che non ha utilizzato. Anche in considerazione dell'evoluzione del mercato mondiale del GNL, il documento ha prospettato a tale fine l'inserimento di alcune flessibilità a disposizione dell'utente del terminale, attraverso l'introduzione di margini operativi nella quantificazione della capacità non utilizzata e della deduzione della capacità non utilizzata, che viene resa disponibile per il conferimento a terzi con adeguato preavviso.

Aggiornamenti dei Codici dei servizi – Rigassificazione

Con la delibera 21 dicembre 2009, ARG/gas 147/09, l'Autorità ha approvato l'aggiornamento del Codice di rigassificazione della società GNL Italia, in relazione alle proposte di aggiornamento del Codice ricevute dalla sopra citata società, funzionali alla gestione del servizio di rigassificazione dopo la temporanea e parziale indisponibilità di capacità di rigassificazione

del terminale di Panigaglia; questa è stata comunicata da GNL Italia al Ministero dello sviluppo economico a seguito della messa fuori servizio di uno dei quattro vaporizzatori, resasi necessaria dopo alcune verifiche sull'impianto, allineando in tal senso le previsioni contenute nel Codice di rigassificazione rispetto ai vincoli di gestione del servizio determinati dalla temporanea indisponibilità dell'impianto.

Con la delibera 23 marzo 2010, ARG/gas 37/10, l'Autorità, ha approvato l'aggiornamento del Codice di rigassificazione della società GNL Italia, in relazione al recepimento delle disposizioni contenute nella delibera ARG/gas 55/09, che ha sia approvato apposite disposizioni atte a integrare e a modificare la regolazione in tema di adozione e aggiornamento dei Codici di rete, di stoccaggio e di rigassificazione, sia regolato la costituzione e il funzionamento dei Comitati di consultazione.

Regolazione dei processi informativi, del settlement e dei Codici dei servizi

La delibera ARG/gas 62/09 ha avviato un procedimento per la formazione di provvedimenti in materia di allocazione dei quantitativi di gas tra gli utenti del sistema.

Il primo provvedimento in questo ambito, il documento per la consultazione 6 agosto 2009, DCO 30/09, è una ricognizione presso gli operatori sui processi di allocazione del gas naturale, a livello sia delle reti di trasporto sia delle reti di distribuzione. La ricognizione ha fornito un quadro completo degli aspetti critici in tema di allocazione e costituisce la base per l'adozione dei conseguenti provvedimenti di riforma. L'Autorità considera senz'altro il procedimento in corso uno dei più urgenti in materia di definizione delle regole del mercato gas: infatti la creazione di un sistema di *load profiling* efficiente è un elemento strutturale per permettere di estendere a tutte le categorie di consumatori, anche quelli di minori dimensioni, i benefici derivanti dalla liberalizzazione del settore.

Aggiornamenti dei Codici dei servizi – Distribuzione

Con la delibera 21 settembre 2009, ARG/gas 128/09, l'Autorità ha approvato l'aggiornamento del Codice di rete tipo del servizio di distribuzione del gas, in relazione al recepimento delle disposizioni contenute nella delibera ARG/gas 62/09, che ha avviato un procedimento per la formazione di provvedimenti in

materia di allocazione, prorogando i termini, previsti dall'art. 29 della delibera n. 138/04, relativi alla determinazione, da parte delle imprese di distribuzione, dei dati funzionali all'allocazione. Con le delibere 18 settembre 2009, ARG/gas 123/09, ARG/gas 124/09 e ARG/gas 125/09, l'Autorità ha approvato l'aggiornamento dei Codici delle società Italgas, Toscana Energia e Napoletana Gas, relativi al recepimento delle disposizioni contenute nella sopra citata delibera ARG/gas 62/09. Con la delibera 14 dicembre 2009, ARG/gas 193/09, l'Autorità ha approvato l'aggiornamento del Codice di rete tipo del servizio di distribuzione gas, in relazione all'esigenza di recepire nel predetto Codice: le disposizioni della delibera ARG/gas 159/08, in materia di responsabilità del servizio di misura, intestate alle imprese di distribuzione e in tema sia di modalità di correzione dei volumi di gas riconsegnato, sia di obblighi di comunicazione relativi alla trasmissione del coefficiente di conversione dei volumi di gas C mediante i documenti di fatturazione; le disposizioni della delibera 18 dicembre 2006, n. 294/06, relative alla razionalizzazione e alla standardizzazione dei flussi informativi tra imprese di distribuzione e venditori di gas naturale; le disposizioni della delibera 7 agosto 2008, ARG/gas 120/08, in tema di sicurezza, qualità nei servizi di distribuzione e misura del gas.

Misura del gas

Con la delibera 5 giugno 2009, ARG/gas 69/09, l'Autorità ha adottato misure urgenti in tema di servizio di misura del gas naturale, integrandone la consistenza della definizione con particolare riferimento a obblighi in materia di raccolta, vali-

dazione, messa a disposizione dei dati, nonché di trattamento degli esiti delle procedure di autolettura in capo alle imprese di distribuzione e agli esercenti la vendita, a partire dall'1 luglio 2009. La medesima delibera ha altresì avviato un procedimento al fine del completamento della disciplina del servizio di misura stesso.

Tutto ciò è stato necessario a seguito di quanto disposto dalla delibera ARG/gas 159/08, che ha interamente riportato il servizio di misura nell'ambito dei servizi regolati, attribuendone l'esclusiva competenza all'impresa di distribuzione.

Misura del gas – Attività di normazione a cura del Comitato italiano gas

A seguito della pubblicazione della delibera 22 ottobre 2008, ARG/gas 155/08, riguardante gli obblighi di messa in servizio di contatori elettronici del gas, caratterizzati da requisiti funzionali minimi, da parte di ogni impresa di distribuzione del gas naturale per le famiglie e le aziende allacciate alle reti di bassa pressione del gas naturale, il Comitato italiano gas (CIG) ha svolto nel corso del 2009 gran parte delle attività di normazione richieste dall'Autorità nell'ambito del Protocollo d'intesa tra l'Autorità e il CIG, stipulato con la delibera 15 febbraio 2008, GOP 9/08. In data 24 febbraio 2010 è stata pubblicata la norma UNI/TS 11291, parti da 1 a 5 e 8, riguardante i protocolli di comunicazione e i requisiti dei gruppi di misura di classe superiore o uguale a G10. Nella prima parte del 2010 è attesa la pubblicazione anche delle parti 6 e 7 della stessa norma UNI/TS 11291, riguardanti i requisiti dei gruppi di misura di classe inferiore a G10 e del sistema di telegestione.

Regolamentazione della qualità e della sicurezza

Qualità dei servizi di distribuzione e di vendita

Il 2009 è stato il primo anno di attuazione della nuova *Regolazione della qualità dei servizi di distribuzione e misura del gas per il periodo di regolazione 2009-2012* (RQDG) approvata dall'Autorità con la delibera ARG/gas 120/08.

La RQDG contiene tutte le norme regolatorie applicabili ai servizi di distribuzione e misura del gas, per quanto concerne la qualità di tali servizi e sostituisce il *Testo integrato della qualità dei servizi gas per il periodo di regolazione 2005-2008* (Allegato A alla delibera 29 settembre 2004, n. 168/04, e successive modifiche e integrazioni). Nel 2009 hanno tuttavia continuato ad applicarsi, per esigenze di gradualità o per la regolazione di partite economiche relative al 2008, alcune norme del *Testo integrato della qualità dei servizi gas* approvato con la delibera n. 168/04.

La RQDG, illustrata nel dettaglio nella *Relazione Annuale 2009*, è stata emanata nel quadro del procedimento che si è svolto in parallelo all'analogo procedimento per le tariffe dei servizi di distribuzione e misura del gas, per il medesimo periodo di regolazione. La delibera ARG/gas 120/08 dispone l'emanazione del TUDG di cui la RQDG costituisce la Parte I.

La revisione della regolazione della qualità commerciale della vendita di energia elettrica e di gas è stata invece demandata a un separato procedimento per ambedue i settori concluso con l'emanazione della delibera 18 novembre 2008, ARG/com 164/08, con la quale è stato approvato il *Testo integrato della regolazione della qualità dei servizi di vendita di energia elettrica e di gas naturale* (vedi il Capitolo 2 di questo Volume).

Sicurezza e continuità del servizio di distribuzione del gas

Alla fine del 2005 l'Autorità ha introdotto un sistema di incentivi per i recuperi di sicurezza del servizio di distribuzione di

gas naturale che premia i comportamenti virtuosi di chi eroga un servizio caratterizzato da livelli di sicurezza migliori rispetto ai livelli minimi definiti. Per il primo triennio di applicazione del meccanismo incentivante (2006-2008), l'accesso da parte dei distributori al sistema degli incentivi è avvenuto su base volontaria.

Con la RQDG l'Autorità ha realizzato il passaggio, nel terzo periodo di regolazione, dal sistema di adesione volontaria al sistema degli incentivi all'applicazione obbligatoria e graduale per tutti i distributori di gas naturale di un sistema che preveda, in aggiunta agli incentivi, penalità per il mancato raggiungimento del miglioramento annuo obbligatorio predefinito dall'Autorità stessa.

In particolare la partecipazione al sistema incentivante i recuperi di sicurezza decorre:

- dall'1 gennaio 2010 per le imprese distributrici di gas naturale che al 31 dicembre 2007 servivano almeno 50.000 clienti finali;
- dall'1 gennaio 2011 per le imprese distributrici di gas naturale che al 31 dicembre 2007 servivano meno di 50.000 e almeno 10.000 clienti finali;
- dall'1 gennaio 2012 per le imprese distributrici di gas naturale che al 31 dicembre 2007 servivano meno di 10.000 clienti finali.

Le imprese distributrici di gas naturale con almeno 50.000 clienti finali hanno potuto partecipare in via volontaria al sistema incentivante i recuperi di sicurezza anche per l'anno 2009, dandone comunicazione scritta all'Autorità entro il 31 marzo 2009. A differenza del sistema volontario previgente, la nuova regolazione prevede però che la partecipazione al sistema incentivante i recuperi di sicurezza debba riguardare tutti gli impianti di distribuzione gestiti dall'impresa distributtrice.

Per un'illustrazione dei risultati dell'applicazione del sistema incentivante i recuperi di sicurezza nella distribuzione si rimanda al Capitolo 3 del Volume 1.

Dall'inizio del 2008 l'Autorità e il CIG hanno siglato un Protocollo di intesa con l'obiettivo di avviare ulteriori iniziative a sostegno della sicurezza e dell'efficienza del mercato. Il CIG è l'organismo federato all'Ente nazionale italiano di unificazione (UNI) che ricopre ruoli istituzionali in materia di normazione, prevenzione, formazione e informazione per la sicurezza negli utilizzi dei gas combustibili. L'attività del CIG costituisce un naturale complemento di dettaglio tecnico delle disposizioni emanate dall'Autorità. L'accordo, valido per tre anni, prevede un rafforzamento del coordinamento e della collaborazione per le attività di comune interesse nel settore del gas, al fine dello sviluppo di un lavoro organico di elaborazione di un quadro normativo sempre più avanzato.

Qualità commerciale del servizio di distribuzione del gas

La regolazione della qualità commerciale, introdotta sin dall'1 gennaio 2001, con l'entrata in vigore della delibera 2 marzo 2000, n. 47/00, per il terzo periodo di regolazione, è confluita nella Parte I del TUDG, *Regolazione della qualità dei servizi di distribuzione e di misura del gas per il periodo di regolazione 2009-2012* o RQDG.

Rinviando alla *Relazione Annuale* dello scorso anno per un'illustrazione delle principali novità introdotte, ricordiamo che nel corso del 2009 sono state apportate modifiche in materia di ricostruzione dei consumi a seguito di accertato malfunzionamento del gruppo di misura; a questo riguardo si è ritenuto opportuno procedere a una fase di consultazione, formulando proposte per l'individuazione di una metodologia unica a livello nazionale, ma tenendo conto del parere presentato dalle associazioni degli operatori, in quanto valido punto di partenza visto l'elevato contenuto tecnico dell'argomento, ai sensi del comma 43.12 del *Testo integrato della qualità dei servizi gas*. In particolare, nel documento per la consultazione 29 ottobre 2009, DCO 33/09, sono state esplicitate soluzioni circa la determinazione:

- del volume annuale, ai sensi della delibera 28 dicembre 1999, n. 200/99;
- delle percentuali di errore riconosciute, rispettivamente alle portate massima e minima;
- del volume erroneamente misurato;
- di disposizioni correttive e integrative di quelle vigenti, con specifico riguardo all'eliminazione dell'inderogabilità a effettuare la verifica in loco ogni volta che sia tecnicamente possibile, però senza ulteriori aggravii di costo per il consumatore, ossia estendendo l'importo previsto per la verifica presso il cliente finale anche a quella condotta da un laboratorio qualificato;
- di regole complementari da definire nel caso in cui la verifica sia effettuata presso un laboratorio qualificato;
- di eventuali ulteriori elementi da considerare al fine di pervenire a una metodologia di ricostruzione dei consumi applicabile a entrambe le casistiche di verifica del gruppo di misura.

In esito al processo di consultazione, l'Autorità ha adottato la delibera 27 gennaio 2010, ARG/gas 7/10, con la quale ha approvato sia le Disposizioni generali in tema di ricostruzione dei consumi di gas naturale a seguito di accertato malfunzionamento del gruppo di misura, sia alcune integrazioni e modifiche all'art. 41 della RQDG, con valenza a partire dall'1 aprile 2010.

Standard di comunicazione tra gli operatori del settore del gas

Per il completamento della regolazione degli standard di comunicazione tra i soggetti operanti nel settore del gas definiti dall'Autorità, sin dal 2006, è stato istituito un gruppo di lavoro con le associazioni dei distributori, dei venditori e dei grossisti di gas, successivamente esteso al settore dell'energia elettrica. Nel corso del 2008 l'Autorità aveva ritenuto opportuno modificare e integrare le Disposizioni in tema di standard di comunicazione e approvare le Istruzioni operative, definendo la sequenza minima obbligatoria dei messaggi, i contenuti minimi di ciascuno scambio informativo, nonché alcune regole complementari necessarie al buon esito del processo (vedi la *Relazione Annuale* 2009).

Nel corso del 2009 si è provveduto al perfezionamento della disciplina, completando le Istruzioni operative tramite l'aggiunta delle seguenti prestazioni:

- attivazione della fornitura in seguito a sospensione per potenziale pericolo;
- messa a disposizione di dati tecnici su richiesta del venditore.

Successivamente, al fine di evitare possibili inefficienze derivanti dalle evidenti criticità collegate all'implementazione di soluzioni diverse da parte dei distributori, sono stati approvati i format digitali da utilizzare per gli scambi informativi previsti dalle Istruzioni operative a partire dall'1 luglio 2009. Infine, le Istruzioni operative sono state ulteriormente modificate e integrate, così come i rispettivi format digitali, sia per allineare i flussi già approvati con le nuove disposizioni del TIVG e del servizio di misura più sopra illustrate, sia per includere nella disciplina la prestazione di verifica della pressione di fornitura su richiesta del cliente finale.

Qualità del servizio di trasporto del gas e qualità del gas

La *Regolazione della qualità del servizio di trasporto del gas naturale per il periodo di regolazione 2010-2013* (RQTG) è stata approvata con la delibera dell'Autorità 1 ottobre 2009, ARG/gas 141/09. Il procedimento sulla qualità del servizio di trasporto del gas si è svolto in coerenza con l'analogo procedimento in materia di tariffe per l'attività di trasporto di gas naturale per il terzo periodo di regolazione, avviato con la delibera ARG/gas 50/08.

La delibera ARG/gas 141/09 ha disposto l'emanazione di un *Testo unico della regolazione della qualità e delle tariffe dei servizi di trasporto e dispacciamento del gas naturale per il periodo di regolazione 2010-2013* (TUTG) di cui la RQTG costituisce la Parte I. La RQTG contiene tutte le norme regolatorie applicabili al servizio di trasporto del gas naturale, ai servizi di distribuzione e di misura del gas, per quanto concerne la qualità di tale servizio.

L'Autorità si è posta come principale obiettivo quello di uniformare la regolazione degli aspetti generali in tema di qualità del servizio di trasporto del gas naturale ai quali devono attenersi tutti gli operatori interessati, tenuto conto di eventuali differenze tra il trasporto nazionale e quello regionale del gas naturale. Più in generale l'Autorità, anche in riferimento ai nuovi soggetti che si affacciano nel servizio di trasporto regionale del gas naturale, si è prefissata:

- l'ulteriore miglioramento della qualità del servizio di trasporto del gas naturale erogata da ciascuno degli operatori coinvolti;
- l'omogeneizzazione dei livelli minimi di qualità erogati dalle diverse aziende di trasporto;

- il rafforzamento della tutela degli utenti del servizio e dei clienti finali allacciati alle reti di trasporto anche attraverso una maggiore accessibilità alle informazioni e la pubblicazione comparativa dei dati di qualità forniti dai trasportatori.

Il procedimento si è articolato in tre fasi per la consultazione, corrispondenti all'emanazione di tre distinti documenti per la consultazione e alla raccolta di osservazioni da parte dei soggetti interessati sulle proposte presentate dall'Autorità. Le proposte di regolazione sono state riformulate ogni volta tenendo ampiamente conto delle osservazioni pervenute dai soggetti interessati e degli obiettivi, in relazione agli specifici temi di volta in volta trattati. Si è registrata un'ampia partecipazione al processo di consultazione da parte di tutti i soggetti interessati, in particolare da parte delle imprese e degli utenti del servizio di trasporto del gas naturale, delle società di distribuzione e vendita del gas naturale e delle loro associazioni.

Le nuove regole rafforzano la sicurezza, la continuità e la qualità commerciale del servizio di trasporto del gas, prevedendo soprattutto una più stringente regolamentazione in tema di sorveglianza delle reti, gestione delle emergenze di servizio, disciplina delle interruzioni e un sistema di indennizzi automatici a carico delle imprese del trasporto.

La nuova regolazione, pur riguardando prevalentemente gli operatori, avrà effetti positivi anche sui clienti finali. In particolare, il provvedimento rafforza le tutele per gli utenti del servizio di trasporto introducendo, per esempio, indennizzi automatici (con valore base di 500 €) che aumentano in funzione del ritardo nell'effettuazione della prestazione richiesta. Gli indennizzi sono a carico delle imprese di trasporto, se responsabili di mancato rispetto delle scadenze indicate dall'Autorità per l'effettuazione delle prestazioni commerciali più frequentemente richieste. I trasportatori dovranno anche garantire una maggiore accessibilità alle informazioni in loro possesso.

La RQTG disciplina inoltre in maniera puntuale gli eventuali casi di interruzione del servizio con disposizioni che mirano a garantire una maggiore continuità dello stesso per gli utenti e introduce una classificazione delle reti in base al livello di rischio sismico e idrogeologico.

Gli obblighi di registrazione e di comunicazione imposti a carico delle imprese di trasporto sono stati formulati in modo tale da favorire la funzione di vigilanza da parte dell'Autorità sui

dati che verranno comunicati dalle aziende, al fine di assicurare una piena attuazione della nuova regolazione.

Il provvedimento dovrà essere recepito nei Codici di rete di tutte le imprese di trasporto, sia nazionali (Snam Rete Gas, Società Gasdotti Italia) sia regionali, ed entrerà in vigore dal 2010 secondo un meccanismo di gradualità che consenta tempi sufficienti per l'adozione, da parte dei trasportatori, delle necessarie misure di sviluppo organizzativo e tecnologico.

Con la delibera ARG/gas 184/09 l'Autorità ha approvato la Parte II, *Regolazione delle tariffe per il servizio di trasporto e dispacciamento del gas naturale* (RTTG), e la Parte III, *Regolazione delle tariffe per il servizio di misura del trasporto di gas naturale* (RMTG), del TUTG. Con la stessa delibera è stato avviato un procedimento in materia di qualità del servizio di gestione dei dati di misura nel trasporto del gas naturale, con riferimento sia alla misura dei quantitativi sia alla composizione chimica del gas.

Per quanto concerne la qualità del gas, l'Autorità ha regolato la materia con la delibera n. 185/05 e successive modifiche e integrazioni, individuando obblighi di servizio e livelli generali di disponibilità della misura del PCS,⁸ nonché obblighi di registrazione e di comunicazione annuale all'Autorità di alcuni dati minimi rilevanti. Da approfondimenti successivi all'analisi dei dati comunicati da Snam Rete Gas, sono emersi elementi tali da poter essere considerati presupposti utili per l'avvio di un'istruttoria formale ai fini dell'irrogazione di una sanzione amministrativa pecuniaria per violazione della regolazione della disponibilità delle misure del potere calorifico superiore del gas naturale (delibera 2 settembre 2009, VIS 85/09).

Qualità del servizio di stoccaggio del gas

Con la delibera 2 luglio 2009, ARG/gas 86/09, è stato avviato un procedimento per regolare aspetti generali in tema di qualità del servizio di stoccaggio del gas naturale tra i quali almeno la sicurezza, la continuità e la qualità commerciale, in coerenza con quanto già definito in precedenza dall'Autorità ed in modo più puntuale rispetto a quanto già previsto dai codici di stoccaggio di Stogit S.p.A. e di Edison Stoccaggio S.p.A. (approvati dall'Autorità per quanto di competenza rispettiva-

mente con le delibere 16 ottobre 2006, n. 220/06 e 15 maggio 2007, n. 116/07).

Il procedimento si svolge in parallelo a quello inerente le tariffe per l'attività di stoccaggio di gas naturale per il terzo periodo di regolazione, avviato dall'Autorità con la delibera ARG/gas 72/09. Entrambi i procedimenti sono sottoposti ad AIR. Gli obiettivi dell'intervento mirano a:

- garantire che standard di qualità, indennizzi agli utenti del servizio e incentivi per il miglioramento della qualità dei servizi siano definiti in coerenza con i provvedimenti adottati dall'Autorità in materia di tariffe e corrispettivi, nonché di condizioni di accesso e di erogazione del servizio di stoccaggio;
- assicurare, da una parte, la coerenza con gli obiettivi generali di promozione della sicurezza del sistema gas nazionale e di un mercato concorrenziale del gas e, dall'altra, livelli di qualità nei servizi comparabili con i livelli di qualità raggiunti o proposti in altri Stati membri dell'Unione europea, e omogenei sull'intero territorio nazionale per gli utenti del servizio;
- contribuire a promuovere la concorrenza, la non discriminazione tra i soggetti interessati, la trasparenza e la completezza dell'informazione, tenuto conto altresì delle possibili evoluzioni del servizio di bilanciamento nel mercato del gas naturale.

Nel corso del 2009, nella fase propedeutica alla consultazione, sono stati organizzati alcuni incontri tecnici di ricognizione dei possibili ambiti di intervento sia con le due principali imprese di stoccaggio, sia con gli utenti del servizio.

Sicurezza a valle del punto di riconsegna del gas: gli accertamenti documentali degli impianti di utenza

Il decreto del Ministero dello sviluppo economico, 22 gennaio 2008, n. 37, entrato in vigore dal 27 marzo 2008, ha introdotto una sostanziale revisione della legislazione in tema di sicurezza degli impianti di utenza a gas e ha reso necessarie modifiche del Regolamento delle attività di accertamento della sicurezza degli impianti di utenza a gas in vigore sin dal 2004 (delibera 18 marzo 2004, n. 40/04).

⁸ Potere calorifico superiore.

Per tale motivo, con delibera 25 marzo 2009, ARG/gas 32/09, l'Autorità ha deciso di rinviare l'entrata in vigore del Titolo III della delibera n. 40/04, relativo agli impianti di utenza riattivati e modificati, a successivo provvedimento da emanarsi una volta che sia stata completata la legislazione vigente in tema di sicurezza degli impianti di utenza a gas.

Inoltre, con delibera 2 settembre 2009, ARG/gas 116/09, l'Autorità ha emanato disposizioni urgenti in deroga alla delibera n. 40/04 nei comuni danneggiati dagli eventi sismici che hanno colpito la regione Abruzzo il giorno 6 aprile 2009.

Dal momento che l'approssimarsi della stagione autunnale rendeva urgente l'esigenza di garantire il funzionamento in tempi rapidi dei nuovi impianti di riscaldamento alimentati a gas nelle aree terremotate, l'Autorità ha definito disposizioni urgenti in deroga al Regolamento al fine di consentire modalità semplificate per l'attivazione della fornitura ai nuovi impianti di utenza a gas realizzati nei comuni danneggiati dagli eventi sismici. Le modalità provvisorie, valide fino al 30 aprile 2010, hanno consentito una più rapida attivazione della fornitura garantendo comunque le esigenze di sicurezza.

Sicurezza a valle del punto di riconsegna del gas: l'assicurazione a favore dei clienti finali civili del gas

Circa 20 milioni di famiglie godono automaticamente della copertura assicurativa nazionale per incidenti eventualmente

dovuti all'uso del gas (infortuni, incendi e responsabilità civile) grazie alla delibera 12 dicembre 2003, n. 152/03, con cui l'Autorità ha inteso tutelare i consumatori (e con essi tutti coloro che fossero coinvolti nei singoli incidenti) tramite un contratto assicurativo nazionale, stipulato dal CIG e coperto, sin dal 1991, da una apposita componente tariffaria contenuta entro 40 c€/anno⁹.

Il 30 settembre 2010 si concluderà il secondo triennio termico di applicazione della normativa introdotta dall'Autorità nel 2003. Con il documento per la consultazione 25 febbraio 2010, DCO 1/10, l'Autorità ha formulato alcune proposte di miglioramento e integrazione dell'attuale copertura che mirano a rafforzare la tutela dei cittadini attraverso:

- l'aumento a 10-12 milioni di euro del massimale per la responsabilità civile verso terzi, al fine di cautelarsi dal rischio che incidenti rilevanti possano in futuro non trovare adeguata copertura;
- l'introduzione di un eventuale programma di tipo assistenziale, specificatamente rivolto alle esigenze derivanti dalla perdita della dimora e dalle immediate necessità di carattere sanitario nel caso di incidenti rilevanti;
- l'erogazione garantita di un anticipo sui risarcimenti che consenta di far fronte almeno alle necessità più urgenti;
- la previsione di penali a carico della compagnia di assicurazione per i casi di ritardo nei rimborsi a essa imputabili.

⁹ La copertura assicurativa nazionale, disposta dall'Autorità a partire da dicembre 2003, prevede i seguenti importi massimali:

- per responsabilità civile verso terzi, 6.500.000 € per ogni sinistro per danni a persone, beni immobili e cose;
- per incendio, 110.000 € per sinistro per danni a immobili o porzioni degli stessi e 45.000,00 € per sinistro per danni a cose;
- per infortuni, 130.000 € in caso di morte o di invalidità permanente totale.

Le amministrazioni condominiali e i consumatori singoli possono comunque stipulare volontariamente assicurazioni integrative (per esempio per aumentare i massimali) rispetto all'assicurazione obbligatoria di base ricordata, già disposta dall'Autorità e già compresa in tariffa.

